

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI APPALTO PUBBLICO

Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori

Procedura negoziata senza bando, ai sensi degli artt. 50, comma 1 lett. c) aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori, ex art. 59, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento delle opere elettriche e affini della Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori.

CUP H52C26000070005

CIG BA9E412C58

TRA

- **Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori** (di seguito nominata per brevità “Stazione Appaltante”), con sede legale in Monza, Via pergolesi 33 -F/P. IVA 12698710964, nella persona del _____:

E

- ___, (di seguito nominata per brevità “Contraente”), con sede legale in ___, Partita Iva, Codice Fiscale e numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di ___, nella persona di _____;

E

- ___, (di seguito nominata per brevità “Contraente”), con sede legale in ___, Partita Iva, Codice Fiscale e numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di ___, nella persona di _____;

E

- ___, (di seguito nominata per brevità “Contraente”), con sede legale in ___, Partita Iva, Codice Fiscale e numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di ___, nella persona di _____;

E

- ___, (di seguito nominata per brevità “Contraente”), con sede legale in ___, Partita Iva, Codice Fiscale e numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di ___, nella persona di _____;

Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto d'ichi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto

PREMESSO CHE

- a) In esecuzione del Decreto a contrarre n. 172 DEL 20 FEBBRAIO 2026 la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, in qualità di Stazione Appaltante, autorizzava la procedura negoziata, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più operatori, ex art. 59, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e affini degli immobili della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; con Decreto del Direttore Generale n. _____, la stazione appaltante

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964 Pag. 1 a 13

approvava tutte le operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione a favore dei seguenti

- I. Operatore sconto offerto
- II. Operatore sconto offerto
- III. Operatore sconto offerto
- IV. Operatore sconto offerto

- b) che l'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 99 del Codice;
- c) il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d) il presente dell'Accordo Quadro non è esclusivo e non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dei Contraenti, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi.
- e) il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato Speciale, il Capitolato Tecnico, nonché il disciplinare di gara con i relativi allegati – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, i Contraenti hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. (Premesse e norme regolatrici)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'offerta economica, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente atto è regolata da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Contraenti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali. In particolare dal Capitolato delle prestazioni oggetto dell'appalto, come descritte nei documenti di gara. Tale Accordo non rappresenta fonte di obbligazione per le parti, definendo, comunque, le condizioni generali delle prestazioni. Queste verranno concluse con l'emissione dei relativi ordinativi di lavoro i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle parti la fonte di obbligazione. In particolare, l'Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione di ordini per quantitativi minimi, ma dà origine unicamente ad un obbligo per ciascun Contraente di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale stabilito per ciascun affidatario, gli Ordinativi di lavoro che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, i Contraenti si obbligano irrevocabilmente nei confronti la Stazione Appaltante ad eseguire le prestazioni richieste nella misura richiesta la Stazione Appaltante mediante gli ordinativi di lavoro nei limiti dell'importo massimo contrattuale complessivo previsto per ciascun affidatario.

L'affidamento dell'Appalto specifico da parte della Stazione Appaltante in favore degli operatori affidatari seguirà il criterio di rotazione indicato negli atti di gara e secondo la percentuale massima stabilita sempre negli stessi atti.

Art. 2. (Valore dell'accordo quadro)

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato dell'intera operazione contrattuale è pari ad € 645.161,00 (iva esclusa), di cui soggetto a ribasso d'asta pari a € 632.061,00 oltre IVA, e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 13.100,00 oltre IVA.

Ai sensi dell'art 7 del capitolato speciale, il plafond sarà così suddiviso tra n....aggiudicatari:

- per il primo in graduatoria, impresa ____ il plafond presunto è pari ad € ____;
- per il secondo in graduatoria, impresa ____ il plafond è pari ad € ____;
- per il terzo in graduatoria, impresa ____ il plafond è pari ad € ____;
- per il quarto in graduatoria, impresa ____ il plafond è pari ad € ____.

Gli importi indicati sono da intendersi presunti in quanto potranno cambiare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta che nelle rispettive proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dall'elenco prezzi del presente accordo quadro.

Le offerte economiche presentate dai Contraenti sono da intendersi ancora una volta qui richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il criterio di assegnazione dei lavori è disciplinato dall'art. 8.1 del Capitolato Speciale.

Art. 3. (Durata dell'accordo quadro)

Il periodo di durata dell'accordo quadro è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dall'apposizione dell'ultima firma digitale sull'Accordo Quadro stesso. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere ordini di lavoro, da intendersi come contratti attuativi, con l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione.

La facoltà della Stazione Appaltante di emettere ordini di lavoro viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.

Art. 4. (Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori)

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'incarico, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e

nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

L' Appaltatore dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente in carico.

L' Appaltatore dovrà dare avvio ai lavori nei tempi indicati nell'ordine di lavoro così come disciplinato anche dall'articolo 8.4 del Capitolato Speciale. L'appaltatore dovrà terminare i lavori entro il termine assegnato dal Direttore dei Lavori.

Art. 5. (Esecuzione delle prestazioni e Direttore dei Lavori)

Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dai Contraenti sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e modalità previste nella documentazione di gara. I Contraenti, in particolare, si impegnano ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel presente Accordo con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e modalità dettagliatamente stabilite nei documenti di gara, le cui norme relative agli oneri ed obblighi a carico di quest'ultima si intendono qui integralmente richiamate, e nell'Offerta Economica presentata in sede di gara.

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici "Ordini di lavoro" dalla Direzione Lavori.

Nel suddetto Ordine di lavoro saranno indicati: - luogo di esecuzione dei lavori; - oggetto dei lavori; - data di consegna dei lavori, la data di conclusione dei lavori, importo presunto dei lavori.

Entro il termine di inizio lavori, nel luogo di esecuzione dei lavori sarà presente per l'Appaltatore il Responsabile tecnico del singolo cantiere, munito di specifica procura rilasciata dal rappresentante dell'Appaltatore, e la Direzione dei Lavori.

Il Responsabile del cantiere si interfacerà con la Direzione dei Lavori per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Al termine dell'intervento verrà rilasciato a cura dell'Appaltatore un rapporto di lavoro che dovrà riportare tutte le informazioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

In seguito verrà redatta, in contraddittorio tra il Responsabile tecnico del singolo cantiere e la Direzione dei Lavori, la contabilità delle lavorazioni eseguite.

La stazione Appaltante dichiara di aver provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori, individuato nel

_____.

Art. 6. (Obblighi generali dell'Appaltatore)

I Contraenti dovranno ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel periodo considerato relativamente a materiali da fornire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. I Contraenti si obbligano: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l'appalto in oggetto. I Contraenti, inoltre, rimangono obbligati ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. I Contraenti dovranno rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico dei Contraenti in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto. I Contraenti assumono ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forniture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa. L'Appaltatore si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate.

Per tutte le altre condizioni generali e particolari si rimanda al Capitolato Speciale d'appalto, che l'Appaltatore si impegna a rispettare.

Art. 7. (Risoluzione e recesso dall'accordo quadro)

Qualora le opere già compiute non fossero state in tutto o in parte giudicate collaudabili, o l'Appaltatore non avesse ottemperato a tutte le singole prescrizioni del presente Capitolato, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro immediatamente.

La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere l'Accordo Quadro, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a 15 giorni decorrenti dalla data di affidamento dei

lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, anche a seguito di verifica e proposta del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia fidejussoria;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale;
- l) nei casi previsti dagli articoli 122 e 123 del Dlgs 36/2003;
- m) per mancata osservanza della normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari dimostrata frode da parte dell'Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all'organizzazione della Stazione Appaltante;
- n) inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;
- o) inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy, e divulgazione di informazioni confidenziali;
- p) in tutti i casi in cui sia per legge prevista la risoluzione di diritto del contratto.

In casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, come sopra previsti, l'Appaltatore sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it

P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

Pag. 6 a 13

delle opere non eseguite solamente relativamente agli ordini già affidati e limitatamente ai quattro quinti delle opere ordinate (art. 123 D.lgs 36/2023).

L'Amministrazione può dichiarare risolto l'Accordo Quadro, mediante semplice notificazione a mezzo di PEC o equivalente, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo, messa in liquidazione, o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di Accordo Quadro non ancora eseguita.

L'Amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto di Accordo Quadro in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o dell'Impresa mandate, ovvero in entrambi i casi, qualora si tratti di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, o in caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero, qualora si tratti di un'Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare.

Art. 8. (Procedura in caso di risoluzione e recesso)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 e 123 del D.lgs 36/2023 dal momento in cui si verifichi una delle situazioni che comportano il recesso o la risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante non procederà più ad alcun affidamento all'operatore economico interessato, senza che questi abbia nulla a pretendere.

Qualora ne ricorrano le condizioni il Responsabile Unico del Processo comunica all'appaltatore la determinazione alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, il Responsabile Unico del Processo dispone che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori effettuati, la valutazione di quanto eseguito nei limiti dell'utilità ricevuta, e la valutazione degli addebiti all'appaltatore per le opere non compiute o non accettabile, oltre alla quantificazione dell'importo dovuto per l'applicazione delle penali.

Il Responsabile Unico del Processo convoca il rappresentante dell'impresa a presenziare alla valutazione dello stato di consistenza, che in mancanza sarà effettuata dal Direttore dei Lavori alla presenza di due testimoni, che non abbiano ruoli nell'esecuzione del contratto.

Potranno essere portati in contabilità solamente quei lavori per i quali siano state terminate le operazioni di compilazione e trasmissione dei Rapporti di Lavoro, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il Responsabile Unico del Processo invia la contabilità risultante all'operatore economico e convoca il rappresentante dell'impresa per la firma della contabilità risultante, con un preavviso di 15 giorni. In caso di mancate controdeduzioni o di mancata presenza del rappresentante dell'impresa la contabilità risultante si intende confermata.

La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ulteriori danni all'appaltatore derivanti dalla necessità di espletare una nuova procedura, dalla maggiore onerosità delle prestazioni da effettuarsi rispetto all'accordo originariamente concluso, dagli oneri derivanti anche dall'interruzione dell'attività sanitaria o di attività

correlate.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare all'Appaltatore con PEC.

In tal caso la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento dei soli lavori eseguiti e ritenuti regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestati dal verbale di verifica.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 (venti) giorni dalla comunicazione, con la quale la Stazione Appaltante comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso.

Art. 9. (Penali)

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno l'applicazione di penali nei termini che seguono:

- a) Irreperibilità dell'Appaltatore, del suo Rappresentante o del Tecnico reperibile: € 100,00 per ogni infrazione;
- b) Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori ordinari: € 200,00 per ogni infrazione;
- c) Mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori ritenuti non accettabili e contestati: € 100,00 oltre all'applicazione della penale per ritardo;
- d) Mancato rispetto della programmazione prevista per il termine di esecuzione delle opere o mancata consegna del rapporto di lavoro: euro 10.00 per lavori di importo previsto fino a 10.000,00 euro, 1 per mille dell'importo previsto se superiore, per ogni inadempienza per ogni giorno di ritardo nel termine di esecuzione delle opere o nella consegna del rapporto di lavoro non debitamente giustificato;
- e) Mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori: € 200,00 per ogni mancata osservanza;
- f) Intralcio alle attività della Stazione Appaltante, € 300,00 per ogni segnalazione ricevuta dagli operatori della Stazione Appaltante, e verificata dalla Direzione dei Lavori;
- g) Mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Direzione dei Lavori entro il termine di giorni uno: € 500,00 per ogni mancata sostituzione;
- h) Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro: Si rimanda alle penali previste nei Piani di Sicurezza e Coordinamento e D.lgs 81/2008.;
- i) Mancata risposta scritta da parte dell'Appaltatore entro cinque gg. dall'invio di comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante richiedente risposta sempre per iscritto: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- j) Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio dei lavori ordinati con un ritardo superiore a 15gg

consecutivi: 10% del valore stimato dell'ordine, da sommare al punto a) .

- k) Mancata consegna della documentazione conclusiva degli interventi entro il termine imposto dal Direttore dei Lavori (certificazioni, dichiarazioni di conformità, ogni altro documento dovuto per legge o per prescrizione del presente Capitolato Speciale di Appalto): come al punto (d) salvo richiesta di maggior danno.
- l) Mancato rispetto di termini di fine lavori perentori, necessari alla Stazione Appaltante per il rispetto di termini previsti da Norme, Regolamenti, prescrizioni di Enti di ogni tipo e di Ufficiali di Polizia Giudiziaria: addebito integrale di quanto corrisposto ad altra impresa per eseguire o terminare i lavori nel termine imposto. Questo provvedimento si somma ai precedenti.
- m) Abbandono, o errata gestione rifiuti. € 250,00 per ogni evento.

Resta inteso che oltre all'addebito della penale verrà richiesto all'Appaltatore il riconoscimento di qualsiasi danno causato a cose o persone a seguito dell'inadempienza contrattuale. È inoltre facoltà della Stazione Appaltante richiedere il risarcimento del danno subito anche in relazione alle mancate prestazioni erogate. Le contestazioni di irregolarità verranno notificate all'Appaltatore in qualsiasi momento verrà ritenuta opportuna la loro applicazione.

La comunicazione verrà effettuata tramite nota scritta o via email riportante l'indicazione delle sanzioni applicate per la mancanza. Gli importi delle penali applicate verranno riportati in detrazione sul successivo verbale periodico di constatazione dei lavori.

Le penali verranno applicate con deduzione direttamente sul pagamento relativo al periodo in cui vengono comminate ovvero sul pagamento successivo.

Nei casi di cui ai punti a., b., c., (irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) è facoltà della Direzione dei Lavori interpellare l'Appaltatore successivo in ordine di rotazione. Tale ricorso non esonererà l'Appaltatore inadempiente dall'applicazione della penale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia costretta ad eseguire autonomamente prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro per impossibilità – ai sensi dei punti a., b., c., (irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) – di tutti gli Aggiudicatari, gli stessi saranno tenuti a corrispondere tutte le spese sostenute.

Laddove le penali irrogate nell'anno, anche cumulativamente, superino l'importo del 10% dell'importo contrattuale (per il singolo Appaltatore) la Stazione Appaltante avrà diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro con l'Appaltatore, e all'incameramento della cauzione.

Qualora le inadempienze dovessero essere causa di sospensione delle normali attività istituzionali tali da essere riconducibili all'interruzione di pubblico servizio, l'Appaltatore è chiamato a rispondere in sede legale e amministrativa, compreso il riconoscimento pecuniario del danno.

Art. 10. Garanzia definitiva e Assicurazioni

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it

P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

Pag. 9 a 13

A tutela dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, i Contraenti hanno prestato le seguenti garanzie:

polizza fideiussoria/atto di fideiussione n. _____, pari ad un importo di euro _____ emesso in data ____ da _____

e resa ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023 in favore della la Stazione Appaltante. La garanzia è prestata a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

I Contraenti hanno prodotto le seguenti polizze stipulate nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) di cui all'art.21 del Capitolato Speciale:

- I. Operatore polizza n.
- II. Operatore polizza n.
- III. Operatore polizza n.
- IV. Operatore polizza n.

Art. 11. (Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, la Stazione Appaltante, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto informa la Contraente, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art. 12. (Fatturazione e termini di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964 Pag. 10 a 13

rispetto alle prescrizioni contrattuali e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra non venga corrisposta della Stazione Appaltante non produrrà alcun interesse.

L'obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere della Stazione Appaltante; per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l'incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento della la Stazione Appaltante. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto alla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell'Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia deve avvenire con il sistema dello "Split Payment". La fattura emessa a favore della Stazione Appaltante deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla Stazione Appaltante è il seguente:

- *Uff_Fattura PA*
- *Codice Fiscale: 12698710964;*
- *Codice Univoco di Ufficio K5927N e Codice IPA: KGLIPRLH*

La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero di ordine NSO.

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari e Clausola T&T (tracciabilità e trasparenza)

I Contraenti dichiarano di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su questo.

I Contraenti si obbligano, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

La Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Contraente o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ANAC e alla Prefettura di Monza. L'Autorità verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai subcontratti, la Contraente,

si obbliga a trasmettere all'Autorità competente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 ultimo periodo del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'appalto è soggetto alla clausola T&T ai sensi della DGR n. XI/5408 del 25/10/2021 aggiornata con DGR XI/6605 del 30/06/2023.

Art. 14. (Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e del Codice etico di Comportamento della Fondazione, la Contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per quanto sopra, i Contraenti, in persona del Legale Rappresentante, dichiarano di averne preso visione prima della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 15. (Clausola anti pantouflage)

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, i Contraenti, in persona del Legale Rappresentante, dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

Art. 16. (Spese e registrazione)

Il Fornitore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (spese di bollo, registro, trascrizioni, copie, ecc.). Il presente contratto è stipulato per scrittura privata e, in caso d'uso, sarà registrato a spese del richiedente.

Art. 17. (Domicilio della Contraente)

A tutti gli effetti del presente contratto, i Contraenti eleggono i seguenti domicili: _____

Le notifiche o intimazioni saranno effettuate all'indirizzo Pec sopra indicato.

Art. 18. (Foro competente)

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it

P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

Pag. 12 a 13

Le eventuali controversie relative al presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Monza.

Art. 19. (Clausola finale)

Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Art. 20. (Documenti contrattuali)

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, tutti i documenti richiamati all'art. 1 del presente contratto.

Il presente atto, redatto in forma elettronica.

I Contraenti

Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i Comparenti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito riportate:, art. 9 (Penali), art.18 (Foro competente)

I Contraenti
